

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Oggetto del canone

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

Art. 5 - Revoca e sospensione delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Art.11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.
Determinazione del canone

Art.12 - Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni

Art.13 - Versamento del canone

Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

Art.15 - Gestione del servizio

Art.16 – Sanzioni

Art.17 – Ricorsi

Art. 18- Arrotondamenti

Art.18 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.

4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso, dall'occupante di fatto, in proporzione alla misura effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, il canone è dovuto, per l'intero anno, dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni ed autorizzazioni da parte del Comune.

2. Le istanze intese ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico devono essere indirizzate per iscritto al Comune.

3. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.

4. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore, in osservanza degli eventuali indirizzi disposti dalla Giunta comunale e secondo le proprie competenze. Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, è di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio competente al rilascio della concessione.

Le richieste intese ad ottenere la predette concessioni devono essere presentate:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Tecnico;
- b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, ricreative, sportive, e, simili, all'Ufficio Polizia Locale;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico;
- f) per le occupazioni dell'area mercato all'ufficio commercio;

5. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile.

Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

7. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13.

8. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione stessa.

9. Per le occupazioni di fatto in assenza di concessione, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5 - Revoca e sospensione delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa ovvero al canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato.
2. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai dirigenti competenti al rilascio ai sensi dell'art. 4, comma 4.
5. Nel caso di occupazioni in assenza di concessione, il dirigente a cui competerebbe il rilascio della concessione, dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il dirigente predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
6. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 20 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il dirigente responsabile di settore individuato ai sensi del precedente art. 4, comma 4, dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
7. Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro quindici giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperimento delle procedure di cui all'art.14, comma 1, del presente regolamento.
E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del dirigente cui compete il rilascio della concessione viene disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il dirigente predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 7, comma 2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 categorie (allegato A).
4. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. L'allegato B) al presente regolamento contiene i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazioni.
5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale per il coefficiente relativo al tipo di occupazione di cui all'allegato B), per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, per la durata.
6. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera. Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri lineari.
7. Nel caso di occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq. la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10 per cento.
Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 400 mq., la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, solo in ragione del 5 per cento.
Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, valgono in tema di graduazione e determinazione del canone le disposizioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.
2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
3. Ove le occupazioni permanenti vengano effettuate con tavolini posti all'esterno degli esercizi commerciali, viene applicata la riduzione del 40%.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato, fatte salve le riduzioni di cui all'art 12 e gli specifici criteri e modalità di calcolo degli spazi occupati previsti dai regolamenti vigenti, alla superficie effettiva occupata ed è graduato come indicato al precedente art. 6. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
2. Il canone si applica in base alle tariffe orarie o giornaliere, per categorie, approvate dalla Giunta comunale; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impegnati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone.
4. Nei casi in cui le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture vengano anticipate o posticipate, previa disposizione del dirigente competente al rilascio della concessione, per le motivazioni di cui al comma 5, il tempo di anticipo (che precede la manifestazione) o di posticipo (che segue alla manifestazione) per dette operazioni non viene considerato ai fini del calcolo del canone.
5. L'anticipo ed il posticipo delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture sono consentiti al fine della eliminazione o riduzione di possibili disagi alla cittadinanza o per particolari esigenze tecniche connesse all'attività di controllo svolta dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei titolari della concessione di occupazione del suolo.
3. Qualora per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc., il Comune richiedesse di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti agli impianti esistenti, il proprietario degli impianti è tenuto a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che sarà indicato dal Comune senza poter avanzare pretese di indennizzo.

Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone viene corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima condotta o struttura.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

3. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;

- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di cui al precedente comma 1, il concessionario può chiedere di effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione anticipata a completa estinzione di quanto dovuto per l'occupazione, fatto salvo quanto previsto dall'apposito Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici relativamente a depositi cauzionali ed eventuali indennità di civico ristoro.

Il canone è in tal caso commisurato alla durata e ampiezza dell'occupazione e il corrispettivo viene determinato moltiplicando l'importo unitario al km lineare per il numero dei chilometri e tale prodotto per il numero di anni di durata della concessione.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2 lettera f), del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni.

Art.11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale, graduate in relazione alla località in cui sono situati gli impianti.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, questa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, graduata come sopra indicato al comma 1.

Art.12 – Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni od iniziative gestite direttamente, in presenza delle eventuali prescritte autorizzazioni;
- b) le occupazioni effettuate direttamente da enti pubblici o loro agenzie che non comportino lo svolgimento di attività commerciale o manifestazioni con accesso a pagamento;
- c) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- d) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- e) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. o da altri soggetti senza scopo di lucro e sponsorizzate o patrocinate dal Comune di Busnago;
- f) le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari

dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani;

h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;

l) le occupazioni all'interno di aree cimiteriali;

m) gli accessi carrabili;

n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;

o) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

p) le occupazioni occasionali con festoni, addobbi, luminarie per festività o ricorrenze civili o religiose e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

q) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o di iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

r) l'esecuzione di lavori a favore del Comune con osservanza dei tempi e delle superfici indicate dal responsabile del servizio competente.

Art.13 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il dirigente di cui all'art. 4, comma 4, deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno in cui si verifica il subentro, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.

6. Il versamento potrà avvenire mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altra modalità prevista dal Comune stesso.

In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, il pagamento dovrà essere effettuato al concessionario del Comune.

7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone ed il rilascio dell'atto di concessione è conseguente alla verifica del versamento dell'importo totale ovvero, in caso di versamento rateale ai sensi del comma 9, della prima rata.

8. Il canone non è dovuto per somme inferiori ad € 1,00.

9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo uguale o superiore a Euro 250,00, è consentito il pagamento in quattro rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva alle predette date.

In caso contrario l'importo del canone dovrà essere saldato entro la data di scadenza della concessione.

Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Per i versamenti relativi alle annualità successive alla prima, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione, il Settore Tributi provvede al controllo dei versamenti eseguiti e corregge gli eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

La misura degli interessi sulle somme a credito e a debito sono pari al tasso di interesse legale.

Art.15 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

2. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione e accertamento ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento.

Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

Art.16 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.L.vo 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dallo articolo 63 del D.lgs.n.446/97.

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Art. 17- Ricorsi

Contro gli atti di recupero è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, entro 60 giorni dalla sua notifica.

Art. 18 Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

ALLEGATO A

Elenco delle vie appartenenti alla categoria 1

- **PIAZZA ROMA;**
- **PIAZZETTA MARCONI;**
- **PIAZZETTA MEDA;**
- **VIA G.CARDUCCI (fino all'incrocio con Via del Lavoro) ;**
- **VIA A.MANZONI;**
- **VIA RIPAMONTI;**
- **VIA SAN ROCCO;**
- **VIA PIAVE;**
- **VIA ITALIA;**
- **VIALE LOMBARDIA;**
- **VIA DEL CAMPO;**
- **VIA BELGIOIOSO;**
- **VIA ROSSINI;**
- **VIA PIEMONTE;**
- **VIA DEL LAVORO.**

Si precisa che tutte le altre vie sono inserite nella categoria 2 a cui verrà applicata una tariffa inferiore rispetto alla categoria 1.

Allegato B

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

coefficiente moltiplicatore

- Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo 1,05
- Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali anche a carattere stagionale e per i pubblici servizi 1,10
- Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante 1,00
- Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (per periodi sup. all'anno) 1,50
- Occupazioni concesse per l'occupazione di spazi con condutture elettriche, tubi, impianti in genere o quant'altro inerente a pubblici servizi e per quelle effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi stessi minimo € 516,46
n. utenze x 1,00
- Occupazioni con caviodotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi 0,50

Il calcolo viene effettuato in base a:

tariffa base x coefficiente moltiplicatore x mq. occupati e con arrotondamento del totale
(calcolo: tariffa al mq. X mq. X coefficiente)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

- Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, interventi manutenzione di privati 1,00
- Venditori ambulanti con concessione per posto fisso, da produttori agricoli che vendono il loro prodotto direttamente 0,10
- Venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (precari) 0,20
- Interventi manutentivi di servizi pubblici a rete o occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili 0,90
- Attività dello spettacolo viaggiante comprese le roulotte e i carriaggi 0,30
- Altre occupazioni non commerciali (private, sportive, politiche, sindacali, ist.) 0,20
- Occupazioni di carattere commerciale effettuate non in occasione di fiere, e festeggiamenti (es. concerti, pubblici esercizi, commercio) 0,20
- Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, feste politiche, feste locali, sagre di paese 0,22
- Occupazioni effettuate da pubblici esercizi (tavolini,) 0,20

Il calcolo viene effettuato : tariffa base x coefficiente x mq. occupazione x giorni di occupazione